Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — ROMA - Giovedì, 22 ottobre 1931 - ANNO IX — **Numero 245**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ vegganši le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Picoirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Corso Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1559.**

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1931, n. **1252.**

Norme per la vendita di case economiche e popolari nelle zone terremotate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1925, n. 86;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2497;
Visto il R. decreto 7 luglio 1927, n. 1280;
Visto il R. decreto-legge 26 giugno 1928, n. 1842;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 749;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare la vendita delle case economiche e popolari costruite dallo Stato nelle località colpite da terremoti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto-legge 26 giugno 1928, n. 1842, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3196, e modificato con la legge 17 aprile 1930, n. 749, è sostituito il seguente:

« Gli acquirenti di case economiche e popolari nei paesi danneggiati da terremoti possono liberarsi dal pagamento delle annualità di scomputo dovute a termini dell'art. 7, 2° comma, del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, versando un capitale pari al valore attuale delle annualità stesse calcolate al saggio di sconto del 7,50 per cento.

« Gli assegnatari delle case suddette che stipulino il contratto di acquisto entro tre mesi dalla data di definitiva assegnazione, avvalendosi della facoltà di cui al precedente comma, otterranno, a titolo di premio, un ulteriore sconto del 10 per cento sul capitale come sopra determinato.

« Le somme provenienti dall'affrancazione di canoni a norma del presente articolo, saranno versate direttamente in Tesoreria dagli acquirenti prima della stipula del contratto, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».

Art. 2.

Il pagamento del prezzo di riscatto, calcolato a norma del 2° comma del precedente art. 1, potrà essere fatto frazionatamente in dieci annualità eguali e consecutive, comprensive di interessi al 7,50 per cento, che saranno pagate in rate

bimestrali coincidenti con le scadenze stabilite per le imposte dirette.

La riscossione delle rate sarà eseguita a mezzo degli esattori delle imposte, con la procedura e con i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi esecutori dal prefetto, e il relativo importo sarà versato in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

Nel caso di pagamento frazionato non è ammesso lo sconto del 10 per cento di cui al 3° comma dell'art. 1, e l'Amministrazione dello Stato a garanzia del pagamento stesso, iscriverà ipoteca sull'immobile ovvero manterrà in vigore quella già iscritta a suo favore fino alla totale estinzione del debito da parte dell'acquirente.

Art. 3.

Il saggio di sconto di cui al 2° comma dell'art. 1, nonchè il saggio di interessi di cui all'art. 2 del presente decreto, potranno essere variati in più o in meno dopo il 1° gennaio 1932-X, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici, nei riguardi dei contratti di riscatto di annualità, sia in unica soluzione che a rate, da stipularsi dopo la data suddetta.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 37. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1560.**

REGIO DECRETO 24 settembre 1931, n. **1254.**

Nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Caltanissetta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Caltanissetta, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa in sedute del 30 aprile e 7 agosto 1930;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Caltanissetta, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa in sedute del 30 aprile e 7 agosto 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 39. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1561.**

REGIO DECRETO 10 settembre 1931, n. **1258.**

Approvazione del nuovo statuto della Reale Società geografica italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 giugno 1928 con il quale, a decorrere dal 16 giugno 1928, veniva sciolto il Consiglio direttivo della Reale Società geografica italiana e dalla stessa data e fino a contraria disposizione l'on. generale Nicola Vacchelli, direttore dell'Istituto geografico militare, deputato al Parlamento, veniva nominato Regio commissario della Società medesima con le attribuzioni del Consiglio direttivo;

Veduto il Nostro decreto 26 marzo 1931 con il quale allo stesso on. generale Nicola Vacchelli, oltre le attribuzioni del Consiglio direttivo, venivano affidati, altresì, i poteri dell'assemblea generale dei soci della Reale Società geografica italiana, al fine di poter predisporre e presentare alla Nostra approvazione un nuovo schema di statuto della suddetta Società;

Veduta l'istanza presentata il 29 aprile 1931, dal Regio commissario della Reale Società geografica italiana per l'approvazione del nuovo statuto della Società stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto della Reale Società geografica italiana annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

È abrogato lo statuto della Reale Società suddetta, approvato con R. decreto 9 dicembre 1897, n. 380, modificato con R. decreto 3 luglio 1921, n. 1692.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 42. — FERZI.

Statuto della Reale Società geografica italiana.

CAPO I.

Carattere della Società.

Art. 1.

La Reale Società geografica italiana ha per scopo il progresso delle conoscenze geografiche, e per esso:

a) promuove viaggi di esplorazione e dà istruzioni ed aiuto a viaggiatori;

b) promuove e favorisce ogni studio specialmente diretto alla migliore conoscenza del territorio nazionale e di tutte quelle altre regioni della Terra con le quali più stretti sieno, o possano divenire, i rapporti economici, culturali e politici dell'Italia;

c) promuove e favorisce il progresso, in Italia, degli studi geografici e la diffusione di una cultura geografica, facendosi iniziatrice, per questo secondo scopo, anche di pubbliche riunioni e conferenze;

d) promuove la formazione di una biblioteca e di una cartoteca, nella quale si adunino e si conservino i principali periodici e le principali pubblicazioni di argomento geografico;

e) pubblica e distribuisce ai propri soci un « Bollettino » comprendente scritti originali, e un ampio notiziario di tutti i fatti e di tutte le pubblicazioni comunque interessanti il progresso della geografia e delle conoscenze geografiche. Può pubblicare anche singole opere, siano queste memorie scientifiche come resoconti di viaggi esplorativi;

f) si mantiene in stretti rapporti col Comitato nazionale per la geografia e con le altre Società geografiche sia italiane che straniere;

g) conferisce onorificenze — consistenti in medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e nella nomina a socio d'onore e socio corrispondente — a chi si sia reso particolarmente benemerito del progresso della scienza e delle conoscenze geografiche.

Art. 2.

La Reale Società geografica italiana ha sede in Roma.

CAPO II.

Dei soci.

Art. 3.

La Società è composta di soci effettivi, di soci d'onore e di soci corrispondenti.

Art. 4.

I soci effettivi sono a vita ed a tempo. I soci effettivi a vita pagano per una volta tanto la somma di L. 500.

I soci effettivi a tempo corrispondono alla Società la quota annua di L. 35 per l'Italia e Colonie, di L. 50 per l'estero.

Qualora fra i membri conviventi di una stessa famiglia siano più soci, uno solo è tenuto a pagare l'intera quota; per ciascuno degli altri, questa è ridotta alla metà, restando loro tutti i diritti di socio, eccetto quello di ricevere gratuitamente il « Bollettino » della Società.

Art. 5.

Chiunque desidera divenir socio effettivo deve farne domanda al presidente col mezzo di due soci effettivi, che lo propongono. Gli istituti scolastici e gli enti di cultura regolarmente costituiti sono accolti come soci dietro semplice domanda.

Nei riguardi della Società, gli istituti e gli enti sopra detti s'intenderanno rappresentati dal rispettivo capo o da un suo delegato.

Art. 6.

Il Consiglio direttivo della Società decide, insindacabilmente, intorno alla ammissione come nuovi soci, delle persone e degli enti che ne abbiano fatto domanda.

Nel Bollettino sono annunciati i nomi dei nuovi soci ammessi.

Art. 7.

Le somme versate come quote di soci a vita costituiranno un capitale intangibile, i cui interessi saranno però inclusi tra le attività del bilancio annuo.

Art. 8.

I soci a tempo che vogliono dimettersi dalla Società devono farne dichiarazione scritta prima del mese di novembre; senza di che saranno considerati soci anche per l'anno successivo.

I soci a tempo che fossero morosi per due anni consecutivi nel pagamento delle loro quote saranno radiati, in seguito a deliberazione del Consiglio direttivo, dall'elenco dei soci.

Art. 9.

I soci effettivi hanno diritto al voto nelle adunanze e riunioni sociali e possono essere eletti a membri del Consiglio direttivo.

Art. 10.

I soci d'onore ricevono la nomina dal presidente, in base a deliberazione del Consiglio direttivo. Potranno essere nominati soci d'onore quelle personalità, italiane o straniere, le quali abbiano particolarmente contribuito al progresso delle conoscenze geografiche, sia nel campo puramente scientifico, sia in quello esplorativo.

La nomina a socio d'onore dà diritto al conferimento di uno speciale diploma ed a ricevere in omaggio le pubblicazioni della Società.

Art. 11.

I soci corrispondenti ricevono pure la nomina dal presidente della Società, in base a deliberazione del Consiglio direttivo.

Potranno essere nominati soci corrispondenti quelle persone che, esercitando normalmente la loro attività nel campo degli studi geografici, abbiano acquistato particolari benemerenze rispetto alla Società.

La nomina a socio corrispondente dà diritto al conferimento di uno speciale diploma ed a ricevere in omaggio, per un triennio, le pubblicazioni sociali.

Questa concessione è rinnovabile sempre che da parte del socio corrispondente si continui a contribuire alla Società, collaborando alle pubblicazioni o partecipando ad altre attività della Società.

CAPO III.

Adunanze della Società e riunioni sociali.

Art. 12.

La Società tiene annualmente una adunanza generale ordinaria, non oltre il mese di marzo di ciascun anno.

Art. 13.

All'adunanza generale ordinaria dovranno essere sottoposti:

a) una relazione sulla attività svolta dalla Società nell'anno precedente;

b) il bilancio sociale dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre);

c) la relazione dei revisori dei conti sul bilancio stesso;

d) la nomina di parte delle cariche sociali, come in appresso specificate;

e) le eventuali proposte di modificazione dello statuto;

f) gli altri argomenti che fossero proposti sia dal Consiglio, sia dai soci, e di cui all'articolo seguente.

L'adunanza delibera in merito.

Art. 14.

Le proposte d'iniziativa dei soci che questi volessero far portare all'ordine del giorno dell'adunanza generale ordinaria devono essere indirizzate al presidente della Società, non oltre il mese di gennaio. Potranno essere poste all'ordine del giorno se il Consiglio lo riterrà opportuno.

Art. 15.

Le adunanze generali straordinarie sono tenute quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

Art. 16.

Nelle adunanze generali non può essere discusso alcun argomento all'infuori di quelli indicati nell'ordine del giorno, il quale è comunicato ai soci nell'avviso di convocazione.

Nelle adunanze generali le deliberazioni sono valide quando intervengano personalmente almeno 40 soci effettivi.

Occorrendo una seconda convocazione, la quale potrà essere tenuta dopo un intervallo di mezz'ora, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le adunanze generali sono convocate dal presidente.

Art. 17.

Oltre alle adunanze generali, ordinarie e straordinarie, il presidente può invitare i soci a riunioni sociali per conferenze, letture, presentazioni di viaggiatori, esposizioni di carattere geografico, conferimento delle onorificenze sociali.

Per queste riunioni il presidente può fare invito a persone estranee alla Società.

CAPO IV.

Presidente, Consiglio direttivo e revisori dei conti.

Art. 18.

La Società è retta da un Consiglio direttivo composto di un presidente, due vice-presidenti e sei consiglieri.

Fanno pure parte del Consiglio direttivo i rappresentanti degli enti che contribuiscono al bilancio d'esercizio con somme uguali o superiori alle 10.000 lire annue.

Il Consiglio è assistito da tre revisori dei conti.

Art. 19.

Le nomine alle varie cariche del Consiglio direttivo sono regolate come segue:

a) il presidente e i due vice-presidenti sono nominati dal Ministro per la educazione nazionale;

b) gli altri componenti del Consiglio direttivo e i revisori dei conti vengono eletti nelle adunanze generali ordinarie fra i soci effettivi. Di essi almeno due consiglieri sono eletti fra i soci che abbiano la qualifica di membri del Comitato nazionale per la geografia;

c) i rappresentanti degli enti contributori vengono nominati dai capi dei rispettivi enti.

Art. 20.

Le elezioni dei consiglieri di cui alla lettera *b*) del precedente art. 19 hanno luogo, con votazione unica, a schede segrete, nella adunanza generale ordinaria.

In tale adunanza vengono altresì eletti i tre revisori dei conti.

Per queste elezioni, come per quelle dei revisori dei conti, ogni socio riceve una scheda. I soci impediti di prendere parte all'adunanza possono partecipare alle elezioni con l'inviare alla Società la propria scheda chiusa firmata, con modalità da stabilirsi con regolamento, atta a garantire, anche per loro, il segreto del voto.

Per la validità della elezione a ciascuna carica è necessaria la maggioranza assoluta dei voti. Mancando questa, si procede, per ciascuna carica, alla votazione di ballottaggio fra i due nomi che, non raggiunta la maggioranza, riportarono il maggior numero di voti.

Le votazioni di ballottaggio si faranno seduta stante dai soci presenti, purchè in numero legale.

Art. 21.

Tutte le indicate cariche sono gratuite.

Art. 22.

Ogni componente del Consiglio direttivo e i revisori dei conti durano in carica tre anni dal giorno della nomina.

Le nuove nomine, come pure quelle per eventuali vacanze di carica, sono fatte nel modo sopra specificato.

Gli uscenti possono essere rieletti.

Art. 23.

I componenti del Consiglio che, per cinque volte consecutive, manchino senza giustificazione alle sedute consiliari, s'intendono dimissionari.

Del presidente.

Art. 24.

Il presidente è il capo della Società e in tale sua qualità:

1° rappresenta la Società in tutti gli atti civili e giudiziari nei rapporti tanto con i soci quanto coi terzi e colle autorità;

2° convoca il Consiglio direttivo e dispone per le adunanze dei soci;

3° designa le materie da trattare in Consiglio e nelle adunanze;

4° stipula i contratti, firma le corrispondenze e gli atti della Società;
5° dà corso alle deliberazioni del Consiglio;
6° vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti sociali;
7° nomina il segretario della Società e tutto il personale fisso o avventizio, e può licenziarlo nei termini dei rispettivi contratti di lavoro.

Consiglio direttivo.

Art. 25.

Il Consiglio direttivo deve:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'adunanza generale della Società;
b) deliberare l'erogazione dei fondi sociali occorrenti per l'ordinaria gestione, discutere e approvare i bilanci preventivi e firmare i consuntivi da presentarsi all'approvazione dei soci nell'adunanza generale ordinaria;
c) deliberare circa i provvedimenti che siano ravvisati utili al conseguimento degli scopi sociali;
d) deliberare il conferimento delle onorificenze sociali;
e) fissare la retribuzione da corrispondersi al segretario e al personale addetto alla Società;
f) redigere i regolamenti sociali.

Art. 26.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Revisori dei conti.

Art. 27.

I revisori dei conti sorvegliano l'amministrazione contabile della Società durante l'anno e riferiscono all'adunanza generale ordinaria di ogni anno sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio.

Le adunanze del Consiglio nelle quali sia esaminato il bilancio consuntivo devono essere annunciate ai revisori che dovranno intervenire e presentare le loro osservazioni, le quali saranno inserite a verbale.

CAPO V.

Patrimonio.

Art. 28.

Il patrimonio della Società è costituito da:
a) quote dei soci a vita;
b) somme comunque ricevute, che non debbano avere una destinazione speciale;
c) eccedenze attive dei bilanci annui, che, su proposta del Consiglio direttivo, siano destinate al capitale intangibile;
d) arredamento della sede sociale, collezioni, biblioteca.

Il fondo d'esercizio annuo è costituito da:
a) quote dei soci a tempo;
b) interessi del capitale;
c) contributi di enti e di persone, che non siano destinati ad aumento del capitale od a particolare iniziative e forme di attività;
d) vendite di pubblicazioni sociali.

Art. 29.

Il capitale intangibile della Società deve essere investito in titoli di Stato o da esso garantiti, i quali saranno depositati presso gli Istituti di credito che saranno determinati dal Consiglio. Detti titoli non potranno essere ritirati che con la firma del presidente.

Art. 30.

Il fondo d'esercizio deve stare depositato in conto corrente presso uno o più Istituti di credito fissati dal Consiglio. Tali depositi saranno intestati al nome della Società e non potranno essere ritirati che con la firma del presidente e nei modi di cui all'apposito regolamento.

CAPO VI.

Ufficio sociale.

Art. 31.

Al funzionamento dell'ufficio sociale è preposto il segretario della Società, coadiuvato da altro personale, il cui numero e le cui attribuzioni sono stabilite da regolamento.

Il segretario dipende direttamente dal presidente e risponde dell'esecuzione degli ordini da questi impartiti.

Dal segretario dipende disciplinarmente tutto il personale addetto alla Società.

Il segretario assiste alle adunanze dei soci, delle quali redige i verbali, e può assistere alle adunanze del Consiglio, tutte le volte che la sua presenza appaia opportuna al presidente.

CAPO VII.

Regolamenti sociali.

Art. 32.

I regolamenti sociali citati nell'art. 25 fissano, in base al presente statuto, le modalità di funzionamento dell'ufficio sociale, della biblioteca e della redazione del Bollettino e qualsiasi altra attività sociale che si ritenesse opportuno disciplinare con norme particolari.

Essi sono comunicati ai soci.

CAPO VIII.

Modificazioni allo statuto.

Art. 33.

Qualora si ritenesse opportuno modificare il presente statuto, il presidente sottoporrà le modificazioni proposte alla votazione di un'adunanza generale, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

Tali modificazioni dovranno specificatamente annunciarsi ai soci nell'avviso di convocazione dell'adunanza, e dovranno essere votate con una maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti all'adunanza; rimanendo però necessaria, per gli effetti di legge, l'approvazione governativa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1562.**

REGIO DECRETO 17 settembre 1931, n. **1259.**

Istituzione in Nove di un ufficio per l'esportazione delle maioliche e ceramiche di produzione locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 27 del Nostro decreto 31 dicembre 1923, numero 3164;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito in Nove (provincia di Vicenza), presso la Regia scuola di disegno applicato alla ceramica, un ufficio per l'esportazione delle maioliche e delle ceramiche di produzione locale.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° ottobre 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 313, *foglio* 43. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1563.**

REGIO DECRETO 14 agosto 1931, n. **1257.**

Autorizzazione all'Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano ad accettare un'offerta per l'istituzione del « Premio Carlo Koristka ».

N. 1257. R. decreto 14 agosto 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano viene autorizzato ad accettare un'offerta di L. 30.000, allo scopo di istituire un premio biennale perpetuo denominato « Premio Carlo Koristka » da conferirsi, mediante concorso, al miglior lavoro di ottica.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1931 - *Anno IX*

REGIO DECRETO 14 agosto 1931.

Approvazione della nomina del presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti;

Visto l'art. 26 dello statuto della Confederazione suddetta, approvato col sopracitato Nostro decreto;

Visti gli articoli 1 e 7 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina di S. E. l'on. Emilio Bodrero a presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 4 *Corporazioni, foglio n.* 23. — BERRUTI.

(7339)

REGIO DECRETO 17 settembre 1931.

Istituzione di una sede distaccata di pretura nel comune di Moggio Udinese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;

Ritenuta la necessità di nuovamente istituire nel comune di Moggio Udinese una sede distaccata di pretura;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È nuovamente istituita nel comune di Moggio Udinese (mandamento di Pontebba) la sede distaccata di pretura, con giurisdizione anche sui comuni di Resia e di Resiutta, a decorrere dal 1° novembre 1931.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1931 - *Anno IX*
Registro n. 205 *Giustizia, foglio n.* 157. — GORI.

(7351)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1931.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Emma Melli di Cesare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Emma Iole Melli, nata a Firenze il 5 febbraio 1896 da Cesare e da Carolina Stierle, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Emma Iole Melli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 1° ottobre 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Emma Iole Melli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(7359)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1931.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Mario Tigri di Luigi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Mario Umberto Giovanni Tigri, nato a Firenze il 14 marzo 1893 da Luigi e da Maria Domenica Gallai, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Mario Umberto Giovanni Tigri il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 1° ottobre 1931 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Mario Umberto Giovanni Tigri il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(7358)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1931.

Caratteristiche dei buoni novennali 1940 al portatore a premi della quinta serie.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, col quale furono autorizzate la creazione e l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali a premi salvo a variare il limite anzidetto in relazione ai risultati della sottoscrizione aperta per i nuovi titoli;

Visto il R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, con il quale furono autorizzate la creazione e l'emissione di una quinta serie dei buoni anzidetti;

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1931 che stabilisce le caratteristiche dei buoni delle prime quattro serie;

Determina:

I buoni novennali al portatore a premi della quinta serie, creati col R. decreto 10 giugno 1931, n. 670, sono emessi dalla Direzione generale del Tesoro in tagli, esclusivamente, da L. 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 e 20.000.

Essi differiscono da quelli delle prime quattro serie perchè:

sono di formato alquanto più piccolo;

la leggenda in filigrana « Regno d'Italia » oltre che nel margine superiore verso la matrice figura anche nel festone mediano;

le due filigrane raffiguranti, quella a sinistra, la testa di Cerere e, quella a destra, la testa di Minerva, sono chiuse da un sottile cerchio parimenti in filigrana;

tra la matrice e il corpo del titolo esiste una *souche* litografica recante il disegno di una greca sulla quale è stampata litograficamente in lettere maiuscole la leggenda « Regno d'Italia »;

in senso normale alla linea di stacco del titolo, un'altra greca divide la matrice dalla contro-matrice;

il fondino litografico, nel corpo del titolo, si estende lateralmente, sino a coprire i fasci littori, che sono più avvicinati alla cornice;

la dicitura « V serie » è di carattere più scuro di quello delle altre leggende;

di seguito alla leggenda « R. D. Legge 5 maggio 1931-IX E. F. n. 450 » è stampata quella « R. D. 10 giugno 1931-IX E. F. n. 670 »;

il corpo delle cedole è diviso in due file comprendenti nove cedole ciascuna; manca, quindi, in testa alla colonna interna delle cedole, la targa esistente nei buoni delle prime quattro serie, nella quale figurano, lateralmente, due puttini che sostengono una lira e, nel centro, la leggenda « Buono del Tesoro novennale - Foglio cedole »;

la leggenda « V serie » sulle cedole non è stampata in campo bianco, ma, in carattere più scuro, sul fregio del lato sinistro;

oltre l'indicazione « R. D. Legge 5 maggio 1931, n. 450 », sul lato destro del fregio delle cedole, è stampata anche l'altra leggenda « R. D. 10 giugno 1931, n. 670 » e le due leggende, anzichè in campo bianco, sono stampate, in carattere più scuro, sullo stesso fregio del lato destro;

il *verso* del titolo e delle cedole è stampato in color viola e manca, nel corpo delle cedole, lo spazio bianco corrispondente alla targa impressa nel *recto*.

I modelli dei buoni della quinta serie e quelli delle precedenti quattro serie, di cui le caratteristiche sono indicate nel decreto Ministeriale 12 maggio 1931, muniti del visto d'approvazione del direttore generale del Tesoro, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Roma, addì 20 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(7380)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1931.

Apertura al pubblico esercizio dei tronchi Salaparuta-Poggioreale-Santa Margherita Belice e San Carlo-Burgio, della linea a scartamento ridotto Castelvetrano-San Carlo-Ribera.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 9 luglio 1905, n. 413, con la quale il Regio Governo fu autorizzato, fra l'altro, a provvedere alla costruzione diretta delle ferrovie complementari a scartamento ridotto della Sicilia;

Viste le leggi 12 luglio 1908, n. 444, e 21 luglio 1910, n. 580, che autorizzano l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad esercitare provvisoriamente i tronchi delle linee in costruzione per conto diretto dello Stato;

Visto che dalla visita di ricognizione è risultato che i tronchi Salaparuta-Poggioreale-Santa Margherita Belice e San Carlo-Burgio, della linea a scartamento ridotto Castelvetrano-San Carlo-Ribera, sono in condizioni di poter essere aperti al pubblico esercizio;

Veduti i Regi decreti 23 febbraio 1911, n. 246, e 14 settembre 1923, n. 2123, riflettenti le condizioni di trasporto e tariffe da applicarsi sulle linee a scartamento ridotto;

Decreta:

È autorizzata l'apertura all'esercizio pubblico dei tronchi Salaparuta-Poggioreale-Santa Margherita Belice e San Carlo-Burgio, della linea a scartamento ridotto Castelvetrano-San Carlo-Ribera, a datare dal 28 ottobre 1931-IX.

L'esercizio di detti tronchi sarà assunto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(7379)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1931.

Norme per l'amministrazione dei ricoveri stabili costruiti dallo Stato in Canosa e Uta per i danneggiati dalle alluvioni dell'estate-autunno 1929.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 14 novembre 1929, n. 2088, e 8 agosto 1930, n. 1350, recanti provvedimenti in dipendenza delle alluvioni dell'estate-autunno 1929;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1930, n. 3347, col quale è stata autorizzata la costruzione di ricoveri stabili nei comuni di Canosa e di Uta, ai sensi dell'art. 1, lettera c), del citato R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088;

Ritenuta l'opportunità di determinare le modalità di assegnazione e gestione dei detti ricoveri;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1350;

Decreta:

Art. 1.

I ricoveri stabili costruiti in base al R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, nei comuni di Canosa di Puglia ed Uta, in dipendenza dell'alluvione dell'estate-autunno 1929, nonchè le aree sulle quali i ricoveri stessi sono costruiti, sono ceduti in proprietà gratuitamente, nello stato in cui si trovano e con i relativi oneri e diritti, ai comuni di Canosa e di Uta per essere assegnati in uso alle persone rimaste senza tetto in seguito all'alluvione e che non posseggano altra abitazione.

La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile, con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato. Al verbale di consegna saranno unite le planimetrie dei terreni e delle costruzioni e in esso saranno indicati la condizione attuale di queste e lo stato di abitabilità.

Effettuata la cessione, saranno a carico dei Comuni tutte le ulteriori spese ed oneri, per qualsivoglia titolo, inerenti ai ricoveri ed alle aree.

Art. 2.

Qualora, dopo fatta l'assegnazione degli alloggi agli aventi titolo a norma dell'art. 1, rimangano alloggi disponibili, questi potranno essere assegnati dai podestà ad altre famiglie bisognose di ricovero, con preferenza a quelle più numerose e di comprovate condizioni economiche modeste.

Art. 3.

In caso di morte dell'assegnatario, i podestà provvederanno alla nuova assegnazione dando la preferenza al coniuge superstite contro il quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ed ai figli minorenni dell'assegnatario stesso.

Art. 4.

Effettuata la cessione delle aree e dei ricoveri ai Comuni, sono di competenza dei podestà, la concessione, la revoca, la dichiarazione di decadenza, lo sfratto per occupazione abusiva e qualsiasi altro provvedimento relativo alle aree ed ai ricoveri.

Art. 5.

Gli assegnatari dei ricoveri devono pagare ai Comuni, a decorrere dalla data di immissione in possesso, un canone mensile di affitto in relazione al numero, all'ampiezza ed all'esposizione degli ambienti occupati. Potranno essere temporaneamente esonerate dal pagamento del canone le famiglie che si trovino in istato di assoluta indigenza.

I canoni di affitto sono stabiliti, su proposta dei podestà, dal prefetto, il quale determina, altresì, quali famiglie possono essere esonerate dal pagamento dell'affitto ed il periodo della esenzione.

La riscossione dei canoni è eseguita a mezzo degli esattori delle imposte dirette, con la procedura e coi privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte medesime, in base a ruoli nominativi resi esecutori dal prefetto.

Il pagamento dei canoni deve essere fatto in sei rate bimestrali uguali, coincidenti con le scadenze stabilite per le imposte dirette.

Art. 6.

Agli assegnatari, compresi quelli esonerati dal pagamento dell'affitto, spetta di provvedere alla buona conservazione

degli alloggi, nonchè alla loro manutenzione ordinaria. Essi rispondono dei danni prodotti al ricovero in dipendenza di mancata o trascurata manutenzione. È vietato agli assegnatari di sub-locare gli alloggi ovvero di cederne ad altri l'uso totale o parziale.

La contravvenzione a tali norme e il mancato pagamento dei canoni di affitto, producono la decadenza della concessione, che viene dichiarata dai podestà.

I podestà hanno diritto di fare effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti nei ricoveri per constatarne lo stato di conservazione e manutenzione.

Art. 7.

È fatto obbligo a tutti gli assegnatari di assicurare a proprie spese i ricoveri loro concessi in uso contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine presso l'Istituto all'uopo designato dal Ministero dei lavori pubblici.

L'assicurazione è fatta a favore dei Comuni e la relativa polizza deve essere depositata presso i Comuni stessi, prima della consegna dell'alloggio.

Art. 8.

I Comuni non potranno alienare le aree e i ricoveri ad essi ceduti senza la preventiva autorizzazione da parte del prefetto da concedersi caso per caso, sentita l'Intendenza di finanza, e previa dimostrazione, da parte dei Comuni, dell'opportunità della vendita per fini di pubblico interesse.

Il prefetto stabilirà anche la destinazione da darsi al ricavato delle singole vendite.

Art. 9.

Tutti i provvedimenti deferiti ai podestà dal presente decreto saranno adottati con regolari deliberazioni, da rendersi esecutive nei modi di legge.

Art. 10.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 settembre 1931 - Anno IX

Il Ministro per i lavori pubblici: DI CROLLALANZA.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

p. *Il Ministro per l'interno*: ARPINATI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1931 - Anno IX
Registro n. 14 Lavori Pubblici, foglio n. 355. — ROSSELLI.

(7360)

DECRETO PREFETTIZIO 5 aprile 1930.

Revoca del decreto prefettizio 24 luglio 1928 concernente la riduzione in forma italiana del cognome del sig. Ciak Andrea.

N. 11419-6499.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Visto il proprio decreto del 24 luglio 1928-VI, numero 11419-7562, col quale è stato ridotto il cognome del sig. Andrea Ciak fu Giacomo, nato a Contovello (Trieste) addì 29 novembre 1886 e residente a Trieste, via Tor S. Lorenzo, n. 2, in « Ciacchi »;

Visto che il fratello dell'interessato aveva in data 24 luglio 1928-VI già ottenuto su di lui richiesta la riduzione del proprio cognome in « Ciani »;

Vista la domanda del sig. Andrea Ciacchi diretta ad ottenere la modificazione del decreto che lo riguarda, nel senso di avere lo stesso cognome del fratello;

Decreta:

Di revocare il proprio decreto del 24 luglio 1928-VI, numero 11419-7562, e di ridurre il cognome del sig. Andrea Ciak in « Ciani ».

Uguale riduzione si estende pure alla moglie Carolina nata Stocca di Matteo, nata il 16 settembre 1893, e al figlio Alberto, nato il 18 dicembre 1914.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7363)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 47-160.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnich Ernesto fu Antonio e della fu Chiades Amalia, nato a Gorizia il 7 settembre 1860 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fratnich Antonietta fu Gio Batta Maccani, nata a Castelnuovo Valsugana il 30 agosto 1881, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6497)

N. 47-161.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Fratnik Maria ved. Piani fu Antonio e della fu Leban Lucia, nata a Trieste il 21 gennaio 1872 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6498)

N. 47-164.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnik Vincenzo fu Giuseppe e di Kokelj Caterina, nato a Merna il 13 marzo 1863 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fratnik Giovanni, nato a Merna il 28 dicembre 1900, figlio;
Fratnik Giuseppe, nato a Merna il 1° gennaio 1903, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6501)

N. 47-165.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnik Mattia di Mattia e di Devetak Francesca, nata a Merna il 4 giugno 1892 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fratnik Anna di Giuseppe Fradolic, nata a Opacchiasella il 4 giugno 1892, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6502)

N. 47-166.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnik Antonio di Giovanni e della fu Golja Giustina, nato a Cighino (Tolmino) il 30 maggio 1888 e residente a Cighino (Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fratnik Maria di Andrea Laharnar, nata a Cighino il 7 gennaio 1886, moglie;
Fratnik Giuseppe, nato a Cighino il 19 febbraio 1914, figlio;
Fratnik Mario, nato a Cighino il 3 agosto 1921, figlio;
Fratnik Cirillo, nato a Cighino il 12 marzo 1925, figlio;
Fratnik Giovanni fu Antonio, nato a Cighino il 5 giugno 1850, padre.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6503)

N. 47-167.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Fratnik ved. Teresa di Andrea Fon e di Savli Teresa, nata a Smasti (Tolmino) il 17 agosto 1892 e residente a Smasti (Tolmino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fratnik Giovanni fu Giovanni, nato a Smasti il 27 agosto 1919, figlio;

Fratnik Antonio fu Giovanni, nato a Smasti il 5 agosto 1907, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6504)

N. 47-168.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Fratnik ved. Maria fu Antonio Urbancic e della fu Paulin Maria, nata a Creda il 27 gennaio 1852 e residente a Caporetto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fratnik Olga fu Andrea e fu Pokaj Maria, nata a Idresca il 23 settembre 1913, figlia;

Fratnik Federico fu Andrea e fu Pokaj Maria, nata a Idresca il 9 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6505)

N. 47-169.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnik Giovanni fu Antonio e fu Gaberscek Maria, nato a Idresca (Caporetto) il 1° maggio 1874, residente a Idresca (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fratnik Teresa fu Giacomo Ursic, nata a Idresca il 4 dicembre 1883, moglie;
moglie;

Fratnik Giovanni, nato a Idresca l'8 giugno 1914, figlio;

Fratnik Maria, nata a Idresca il 1° settembre 1920, figlia;

Fratnik Giuseppina, nata a Idresca il 23 marzo 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6506)

N. 47-170.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnik Giovanni fu Giovanni e fu Fratnik Anna, nato a Idresca (Caporetto) il 14 giugno 1854,

residente a Idresca (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fratnik Maria fu Giovanni Medved, nata a Idresca il 16 dicembre 1860, moglie;
Fratnik Francesco, nato a Idresca il 16 marzo 1899, figlio;
Fratnik Giovanni, nato a Idresca il 27 gennaio 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6507)

N. 47-171.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnik Giovanni fu Andrea e fu Koren Francesca, nato a Idresca (Caporetto) il 5 novembre 1897, residente a Idresca (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fratnik Lucia fu Andrea, nata a Idresca l'8 ottobre 1899, sorella;
Fratnik Luigia fu Andrea, nata a Idresca il 4 ottobre 1903, sorella;
Fratnik Francesca fu Andrea, nata a Idresca il 15 novembre 1908, sorella;
Fratnik Anna fu Andrea, nata a Idresca il 5 novembre 1910, sorella;
Fratnik Massimiliano di Giuseppina Fratnik, nato a Idresca il 14 maggio 1914.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6508)

N. 47-172.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Fratnik Dora fu Francesco e di Brescon Caterina, nata a Idresca (Caporetto) il 9 febbraio 1913, residente a Idresca (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6509)

N. 47-173.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnik Francesco fu Andrea e fu Fratnik Lucia, nato a Idresca (Caporetto) il 24 settembre 1864, residente a Idresca (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fratnik Giuseppina di Francesco, nata a Idresca l'8 marzo 1895, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6510)

N. 47-174.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnik Antonio fu Antonio e fu Gaberscek Maria, nato a Idresca (Caporetto) il 7 maggio 1870, residente a Idresca (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Fratnik Maria fu Antonio Fratnik, nata a Idresca il 12 febbraio 1879, moglie;
Fratnik Maria Anna, nata a Idresca il 16 luglio 1907, figlia;
Fratnik Giuseppina, nata a Idresca il 21 maggio 1909, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6511)

N. 47-175.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnik Giovanni fu Giuseppe e fu Petrica Anna, nato a Idresca (Caporetto) l'11 luglio 1884, residente a Idresca (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Fratnik Maria fu Giacomo Kurincic, nata a Idresca il 14 settembre 1894, moglie;
Fratnik Marta, nata a Idresca il 24 ottobre 1921, figlia;
Fratnik Venceslao, nato a Idresca il 27 settembre 1923, figlio;
Fratnik Maria, nata a Idresca il 24 settembre 1926, figlia;
Fratnik Anna, nata a Idresca il 25 agosto 1928, figlia;
Fratnik Giuseppe fu Giuseppe, nato a Idresca il 4 settembre 1897, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6512)

N. 47-176.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnik Andrea fu Giovanni e di Sovdat Maria, nato a Idresca (Caporetto) il 29 ottobre 1887, residente a Idresca (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Fratnik Maria fu Michele Bergine, nata a Idresca il 24 marzo 1895, moglie;
Fratnik Slava Andriana, nata a Idresca il 29 novembre 1923, figlia;
Fratnik Andrea, nato a Idresca il 2 novembre 1927, figlio.
Fratnik ved. Maria fu Mattia Sovdat, nata a Idresca l'8 maggio 1862, madre;
Fratnik Giovanni fu Giovanni, nato a Idresca l'8 luglio 1885, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6513)

N. 47-177.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnik Antonio fu Antonio e fu Perat Giuseppa, nato a Idresca (Caporetto) il 14 luglio 1898, residente a Idresca (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fratnik Giovanni, nato a Idresca il 27 agosto 1901, fratello;
Fratnik Giuseppe, nato a Idresca il 15 settembre 1903, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6514)

N. 47-128.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnik Lodovico di Vincenzo e fu Marusic Caterina, nato a Merna il 22 agosto 1888, residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fratnik Giuseppina di Francesco Devetak, nata a Merna il 18 agosto 1888, moglie;
Fratnik Lodovico, nato a Merna il 28 ottobre 1914, figlio;
Fratnik Anna, nata a Merna il 13 aprile 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6515)

N. 47-182.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnik Pietro Celestino fu Andrea e fu Giuseppina Rusian, nato a Biglia (Ranziano) il 18 maggio 1899, residente a Biglia (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fratnik Cirillo fu Andrea, nato a Biglia il 18 novembre 1909, fratello;
Fratnik Giuseppe fu Andrea, nato a Biglia il 23 marzo 1912, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6519)

N. 47-183.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Fratnik Metodio fu Andrea e fu Giuseppina Rusian, nato a Biglia (Ranziano) il 4 gennaio 1896, residente a Biglia (Ranziano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fratti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fratnik Luigia Anna fu Antonio Batistic, nata a Biglia il 9 febbraio 1902, moglie;

Fratnik Milorana, nata a Biglia il 5 aprile 1922, figlia;

Fratnik Ildegarda, nata a Biglia il 26 novembre 1924, figlia;

Fratnik Agostino, nato a Biglia il 1° maggio 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(6520)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1022, riguardante l'attuazione delle norme contenute nel R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, per la soppressione dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria e per la concessione dei mutui da parte del Consorzio per i danneggiati dal terremoto del 1908, con sede in Roma.

(7361)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la guerra, in data 17 ottobre 1931-IX, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245, concernente la durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari.

(7362)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione apparsa nelle pagine 4908 e 4909 della *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 7 ottobre 1931, riflettente l'elenco di smarrimento di certificati di rendita nominativa, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

A) Alla 13ª intestazione della pagina 4908 (Chiesa parrocchiale, ecc.) dopo Miserere deve leggersi « nel giorno » anzichè « del giorno » e la rendita in L. 21 anzichè L. 12.

B) Alla 13ª intestazione della pagina 4909 (Giannattasio Maria-Raffaella) il nome « Raffaella », va rettificato in « Raffaela ».

C) Alla 21ª intestazione della stessa pagina (per la proprietà: Lebrecht-Vitali Raul-Renato di Giglielmo) il nome « Giglielmo » va rettificato in « Guglielmo ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 210.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 ottobre 1931 - Anno IX

Francia	76.13	Oro	370.47
Svizzera	379.90	Belgrado	—
Londra	75.045	Budapest (Pengo)	—
Olanda	—	Albania (Franco oro)	—
Spagna	—	Norvegia	—
Belgio	—	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.532	Svezia	—
Vienna (Schillinge)	2.67	Polonia (Sloty)	—
Praga	—	Danimarca	—
Romania	—	Rendita 3,50 %	72.275
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	67.50
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	43.825
New York	19.20	Consolidato 5 %	81.25
Dollaro Canadese	—	Obblig. Venezie 3,50%	79.175

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 1° ottobre 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Ilario Cianciulli, console generale onorario della Repubblica di Haiti a Napoli.

(7344)

In data 1° ottobre 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Coert du Bois, console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(7345)

In data 24 settembre 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor R. Allen Haden, vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(7346)

In data 24 settembre 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Herbert S. Bursley, console degli Stati Uniti d'America per le Isole italiane dell'Egeo, con residenza a Smirne.

(7347)

In data 24 settembre 1931 è stato rilasciato l'exequatur alla signorina Constance R. Harvey, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(7348)

In data 24 settembre 1931 è stato rilasciato l'exequatur al signor Bernard C. Connelly, vice console degli Stati Uniti d'America a Trieste.

(7349)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.